CAMERA DEI DEPUTATI N. 1667

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DANTE e CERRETI ALFONSO

Presentata il 27 ottobre 1959

Norme per la nomina a direttore didattico degli ex combattenti dichiarati idonei nel concorso *A*-1 bandito in data 12 ottobre 1948

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministero della pubblica istruzione con suoi decreti 24 e 27 luglio 1948, in applicazione degli articoli 22 e 29 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, bandì due concorsi a direttore didattico in prova, per soli titoli, denominati *A*-1 per 118 posti (riservato agli ex combattenti ed invalidi) e *B*-3, per 202 posti (generale); nel concorso *B*-3 era prevista la consueta riserva dei posti per ex combattenti del 50 per cento.

In data 1° novembre 1954 il predetto Ministero conferì la nomina ad alcuni direttori ex combattenti risultanti vincitori del concorso *B*-3 in applicazione della detta riserva dell'aliquota espressamente prevista in loro favore nel bando di concorso.

Avverso il bando del concorso *B*-3 è stato presentato ricorso ed il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 aprile 1957 dichiarò illegittima la riserva dei posti prevista dal bando, dato che per gli ex combattenti e reduci, era stato bandito il concorso *A*-1; in conseguenza, il Ministero, nel 1958, ha dovuto nominare ai posti occupati degli ex combattenti ed invalidi, vincitori del concorso *B*-3, altrettanti non combattenti, revocando le nomine, già perfezionate, a funzionari i quali prestavano servizio da un quinquennio da titolari con stabilità perfezionata.

Intanto tutti i predetti direttori ex combattenti, figurano anche vincitori del concorso *A*-1, ma a loro non fu conferita la nomina a tale titolo perché già nominati per effetto della riserva del 50 per cento dei posti del concorso *B*-3.

Sicché si è venuta a creare questa situazione: che risultano nominati gli idonei del concorso *A*-1, con punteggio inferiore a quello degli ex combattenti, già nominati per effetto del concorso *B*-3, e precisamente da Salata Luigi, con punti 31,189 a l'ultimo, Benevento Aurelio con punti 30,009; mentre coloro che in graduatoria li precedevano, per un errore, a loro non imputabile, restano, adesso, esclusi dalla nomina.

Nella predetta occasione il Ministero della pubblica istruzione non ha offerto i posti di cui sopra a coloro che precedevano gli ultimi nominati, invitandoli ad un eventuale opzione e ciò malgrado fossero state già impugnate le nomine con il ricorso al Consiglio di Stato.

La causa dell'attuale situazione non può, quindi, imputarsi in alcun modo agli interessati, i quali sicuri della nomina legittimamente conseguita, a decorrere dal 1° novembre 1954, non hanno partecipato ai successivi ben quattro concorsi; né lo avrebbero potuto, non essendo più maestri, condizione essenziale per la partecipazione ai concorsi direttivi; va ancora ricordato che con successivi provvedimenti legislativi i candidati, neppure combattenti, hanno ottenuto l'esaurimento delle graduatorie, in

condizione di privilegio rispetto ad ex combattenti.

Le vacanze del ruolo direttivo consentono l'assorbimento di un così esiguo numero di Direttori Didattici (circa 20), mentre è interesse dell'Amministrazione mantenere in ruolo personale che sul piano del rendimento ha dato prova di capacità e di intelligenza, mentre sul piano legale non può non riconoscersi che tale personale ha vinto due concorsi.

Al fine di sanare una situazione veramente incresciosa che a volerla valutare per le sue gravi conseguenze morali ed economiche importerebbe responsabilità funzionale e personale per chi ha dato causa a così severo pregiudizio, si rende opportuno, necessario ed urgente predisporre la presente proposta di legge, della quale si chiede una sollecita approvazione con procedura d'urgenza.

Il provvedimento non comporta onere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La graduatoria del concorso per direttori didattici in prova per titoli denominato *A*-1, bandito in data 12 ottobre 1948, per effetto dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, riservato agli ex combattenti, è valida ad esaurimento per tutti gli idonei aventi un punteggio non inferiore a 30/50.

ART. 2.

Coloro che, compresi nella graduatoria del concorso *A*-1, conseguirono la nomina ai posti riservati di cui al concorso *B*-3, da cui decaddero per effetto dello annullamento della riserva dei posti, saranno nominati con decorrenza giuridica dal giorno della predetta nomina successivamente annullata.